

INDAGINE PREGIUDIZIALE
O INDAGINE PASTORALE
NEL MOTU PROPRIO
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS.
NOVITÀ NORMATIVE
E PROFILI PROBLEMATICI
COSTANTINO-M. FABRIS

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

ABSTRACT: Il presente contributo intende offrire da un lato una lettura delle specifiche indicazioni normative promulgate dal Santo Padre con riferimento alla indagine pregiudiziale o pastorale, nel più ampio contesto della riforma delle norme sulle procedure di nullità matrimoniale, dall'altro vuole sottolineare il ruolo che l'avvocato nel foro ecclesiastico è chiamato a svolgere nell'ambito di tale specifica indagine, presentando i profili problematici che tale novità comporta sia nel giudizio in senso stretto, sia nel più ampio orizzonte pastorale cui la normativa fa esplicito riferimento.

PAROLE CHIAVE: Indagine pregiudiziale, Servizio pastorale, nullità matrimoniale.

ABSTRACT: The contribution examines on the one hand the regulatory guidelines offered by the Pope about the prejudicial or pastoral inquiry in the wider context of the reform of the procedures for the declaration of marriage nullity, and on the other wants to emphasize the role of ecclesiastical lawyer in this particular inquiry, presenting the problematic aspects of the reform both in the judicial phase and in the broader pastoral horizon of the reform.

KEYWORDS: Pre-Judicial Inquiry, Pastoral Service, Nullity of marriage.

SOMMARIO: Premessa. 1. I presupposti della riforma. – 2. L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce delle *Regole procedurali* del MIDI. – 2.1. Il ruolo del Vescovo e del parroco nell'indagine pregiudiziale o pastorale. – 2.2. Definizione di indagine pregiudiziale o pastorale. – 2.3. Soggetti chiamati a svolgere l'indagine pregiudiziale o pastorale. – 2.4. Finalità dell'indagine pregiudiziale o pastorale. – 3. L'indagine pregiudiziale o pastorale nel Sussidio applicativo della Rota Romana. – 4. Profili problematici circa l'indagine pregiudiziale o pastorale.

PREMESSA

IL recente Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* dato dal Pontefice Francesco¹ ha indicato la necessità, fra le varie novità introdotte nell'ambito delle procedure canoniche per i procedimenti di nullità matrimoniale, di costituire in ogni diocesi apposite strutture stabili per fornire un servizio di indagine pregiudiziale o pastorale utile alla introduzione di una eventuale causa di nullità matrimoniale dinanzi ai competenti Tribunali ecclesiastici.²

Tale disposto, non inserito nel testo del Motu Proprio, è tuttavia esplicitamente indicato da alcuni articoli delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* [=RP] annesse al documento pontificio e che, per espressa disposizione dello stesso legislatore, costituiscono parte integrante della normativa.³

Il presente contributo intende offrire da un lato una lettura delle specifiche indicazioni normative promulgate dal Santo Padre con riferimento alla indagine pregiudiziale o pastorale, nel più ampio contesto della riforma delle norme sulle procedure di nullità matrimoniale, dall'altro vuole sottolineare il ruolo che l'avvocato nel foro ecclesiastico è chiamato a svolgere nell'ambito di tale specifica indagine, presentando i profili problematici che tale no-

¹ FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur* [=MIDI], 15 agosto 2015, «AAS» 107 (2015) 958-970.

² L'art. 3 delle RP parla in realtà, come si vedrà anche nel prosieguo, di possibilità, lasciata alle singole diocesi, di costituire apposite strutture stabili per fornire il servizio di indagine pregiudiziale o pastorale, senza offrire una chiara indicazione normativa di tipo precettivo. La dottrina si è interrogata circa la obbligatorietà o meno di tale indagine: P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, in *Nova et Vetera* 90 (2015) 362, propendendo per la non obbligatorietà di essa: M. G. FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, in *www.olir.it* 12 (2015); P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, in *Ius Canonicum* 56 (2016) 71-72; F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in «XIII Conversaciones Canónicas Valencinas» organizzate dalla Universidad Católica S. Vicente Mártir de Valencia, 8-10 febbraio 2016, in corso di pubblicazione; A. ZAMBON, *La presentazione del libello*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» (a cura della Redazione di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano 2016, 29.

³ Pertinenti considerazioni critiche sul valore di tale parte del MIDI sono quelle svolte da G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*), n. 9 del 2016, 8-12; l'Autrice offre i necessari riferimenti bibliografici sul punto ai quali si rimanda. Sulla valenza delle RP si veda la nota nove del presente lavoro. Più in generale sulla portata del MIDI si vedano: C. PEÑA GARCÍA, *Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, in *Ius Canonicum* 46 (2016) 41-64; M. ROCA FERNÁNDEZ, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 40 (2016) *www.iustel.com*.

vità comporta sia nel giudizio in senso stretto, sia nel più ampio orizzonte pastorale cui la normativa fa esplicito riferimento.

1. I PRESUPPOSTI DELLA RIFORMA

Nel dibattito che ha preceduto l'emanazione del MIDI, avvenuto a margine dei due sinodi dedicati al tema della famiglia, erano emerse diverse indicazioni che facevano riferimento alla necessità di una rinnovata attenzione pastorale alle persone che vivevano situazioni di crisi matrimoniale.

Si invocava, infatti, una maggiore attenzione alle concrete vicende personali dei soggetti coinvolti ed alla trattazione delle patologie del matrimonio attraverso procedure «più pastorali e spirituali»⁴ che non quelle strettamente giudiziarie offerte sino ad oggi dai Tribunali ecclesiastici.

La stessa *Relatio finalis* della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2014 indicava in qualche modo la necessità di individuare delle modalità di indagine previe circa la validità del vincolo matrimoniale:

«Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)».⁵

⁴ W. KASPER, *Bibbia, eros e famiglia. La creazione esclude tassativamente le teorie del gender. Uomo e donna sono congiuntamente e nella cellula familiare futuro, virtù sociale, ricerca della felicità*, in *Il Foglio*, 1 marzo 2014. Cf. anche B. PETRÀ, *Divorziati risposati e seconde nozze nella Chiesa. Una via di soluzione*, Cittadella, Assisi 2012; A. GRILLO, *Indissolubilità del vincolo e matrimoni falliti. Verso una "indisponibilità" del vincolo?*, «Munera» 2 (2014) 41-54; W. KASPER, *Considerazioni conclusive sul dibattito*, in *Il Vangelo della famiglia*, Queriniana, Brescia 2014. In tempi recenti la canonistica si è interrogata sulla necessità di semplificare il processo di nullità matrimoniale in varie sue parti; si vedano, fra gli altri: M. CALVO TOJO, *Reforma del proceso matrimonial anunciada per el Papa*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1999; P. MONETA, *Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità. Una regola da abolire?*, «Diritto Ecclesiastico» 111 (2000) 1068-1083; L. G. WRENN, *A New Procedural Law for Marriage Cases?*, «The Jurist» 62 (2002) 195-210; R. RODRIGUEZ CHACON (a cura di), *Puntos de especial dificultad en derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal y cuestiones actuales de derecho eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado*, Dykinson, Madrid 2007; J. LLOBELL, *Suggerimenti per attuare le possibilità offerte dalla vigente normativa per rendere più celeri le cause di nullità matrimoniale*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (a cura di), *La ricerca sulla verità del matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, EDUSC, Roma 2012, 387-402; L. MUSSELLI, *Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici*, in G. BONI – E. CAMASSA – P. CAVANA – P. LILLO – V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre. I. Diritto canonico*, G. Giappichelli, Torino 2014, 511-520; A. M. LÓPEZ MEDINA, *Precedentes mediatos e inmediatos de una esperada reforma de las causas matrimoniales*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 40 (2016) www.iustel.com.

⁵ SINODO DEI VESCOVI, III Assemblea Generale Straordinaria, 5-19 ottobre 2014, *Rela-*

L'indicazione emersa in quel contesto è stata ribadita nella successiva *Relatio finalis* della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2015 laddove si prende atto delle riforme nel frattempo introdotte con i Motu proprio MIDI e MMI e si riflette sul fatto che le modifiche introdotte dal Pontefice hanno come conseguenza che:

«Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrano in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MIDI, Artt. 2-3)».⁶

tio synodi: Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, 18 ottobre 2014, n. 49, consultabile in: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html [accesso: 23.04.2016]. Sulle prospettive del diritto matrimoniale canonico nella fase intermedia tra sinodo straordinario e sinodo ordinario si vedano: F. R. AZNAR GIL, *El debate sinodal (2014) sobre la situación eclesial de los fieles divorciados y casados de nuevo civilmente*, «Apollinaris» 87 (2014) 447-485; A. DE ANGELIS, *Propuestas para una más rápida resolución de las causas matrimoniales (con particular referencia a las cuestiones incidentales, al proceso breve y a la ausencia de parte)*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS (a cura di), *Procesos matrimoniales canónicos*, Dykinson, Madrid 2014, 115-140; J. M. DÍAZ MORENO, *El Sínodo de la Familia. Algunas cuestiones canónicas abiertas*, in *Estudios Eclesiásticos* 89 (2014) 767-780; J. A. NIEVA GARCÍA, *La convicción subjetiva de la nulidad del matrimonio en los divorciados vueltos a casar y los sínodos de los obispos sobre «los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización»*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 71 (2014) 723-780; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. La necessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo l'Evangelii gaudium*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014) 555-578; J. I. ARRIETA, *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone* 44 (2015) 1022-1030; F. R. AZNAR GIL, *El Sínodo de los Obispos (2015): la "propositio" sobre los fieles divorciados y casados de nuevo civilmente*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 72 (2015) 349-366; J. I. BAÑARES, *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, in *Ius Canonicum* 55 (2015) 27-44; R. CALLEJO, *Misericordia y fracaso matrimonial: algunas consideraciones de cara a un posible replanteamiento jurídico-pastoral*, in *Estudios Eclesiásticos* 90 (2015) 765-787; J. M. DÍAZ MORENO, *El Sínodo de la Familia. Notas marginales*, in *ibidem*, 751-764; C. J. ERRAZURIZ M., *La perspectiva del derecho y la justicia intraeclesial ante los desafíos actuales sobre el matrimonio y la familia*, in *Ius Canonicum* 55 (2015) 9-26; O. FUMAGALLI CARULLI – A. SAMMASSIMO (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Vita e Pensiero, Milano 2015; L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico* in *Synodo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015.

⁶ SINODO DEI VESCOVI, XIV Assemblea Generale Ordinaria, 4-25 ottobre 2015, *Relatio finalis: La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*, 24 ottobre 2015, n. 82, consultabile in: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_it.html [accesso: 23.04.2016]. I documenti dei due Sinodi del 2014 e 2015 si trovano anche in: F. GARELLI, *Famiglie. I testi principali in versione integrale dei Sinodi dei vescovi 2014 e 2015*, EDB, Bologna 2015.

La XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi ha quindi preso atto che le norme emanate dal Pontefice hanno inteso offrire un'indicazione in ordine alla necessaria costituzione di strutture idonee a rendere un efficiente servizio pastorale ai fedeli che desiderano valutare la validità del matrimonio fallito o comunque in crisi.

I Vescovi non hanno mancato di porre l'accento sulla necessità di formare personale preparato a tale compito dal momento che certamente, vista la delicatezza del tema, che investe una sfera tanto intima e personale delle persone coinvolte, non potrà certo essere affidata a soggetti impreparati o, peggio, ad una pastorale familiare svolta in maniera superficiale e generica.⁷

2. L'INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE ALLA LUCE DELLE REGOLE PROCEDURALI DEL MIDI

Visti brevissimamente i presupposti che hanno portato alla introduzione normativa che qui ci occupa, intendiamo ora entrare nel dettaglio della medesima esaminando le disposizioni offerte in merito dal legislatore e le successive indicazioni contenute nel Sussidio applicativo del Motu Proprio MIDI dettate dalla Rota Romana.⁸

Già nel preambolo introduttivo delle RP annesse al MIDI⁹ si specifica che

⁷ Tale sollecitudine non è certamente una novità, basti scorrere le indicazioni offerte da numerosi documenti magisteriali degli ultimi trent'anni per rendersi conto che tale tema è certamente stato al centro del dibattito intraecclesiale; cf. sul punto quanto riferito da: E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., in partic. sul punto 9-14.

⁸ Si sofferma sul valore di tale Sussidio: G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale*, cit., 47-51.

⁹ Circa la valenza delle RP ci pare sia da ritenere corretto il giudizio offerto da J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 15-16, il quale ritiene che: «le RP costituiscono un "unico documento" con i canoni del *motu proprio* e, in pratica, sotto la veste formale di "articoli", raddoppiano i canoni di ogni codice sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. [...] In effetti, dette regole hanno natura legislativa *stricto sensu*, sono cioè vere leggi in quanto prodotte e promulgate dal Legislatore e innovatrici dei codici», *ibidem*, 15. In linea con tali affermazioni pure: J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, «Ius Canonicum» 56 (2016) 157-192, sul punto 159. P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, cit., 378 segnala il difficile inquadramento di tali RP, chiedendosi se esse abbiano il valore di un decreto generale o di una istruzione. Ritiene tali RP delle vere e proprie istruzioni ai sensi del can. 34 CIC, O. DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, «La Civiltà Cattolica» 166-4 (2015) 66. N. COLAIANNI, *Il giusto processo di deliberazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (www.statoechiese.it) n. 39 del 2015, 3 ritiene debbano essere inquadrate nella categoria processual-civilistica delle «disposizioni di attuazione». Rimangono in ogni caso valide le osservazioni svolte da E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007) 35 circa la necessità di

uno dei motivi della loro annessione al testo del motu proprio è quello di: «offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito». Le *Regole procedurali*, dunque, aprono ad aspetti che non riguardano esclusivamente ed in senso stretto il processo per l'accertamento della validità del vincolo, ma paiono allargare lo sguardo oltre il momento processuale, prevedendo alcuni strumenti utili a consentire che l'*iter* processuale vero e proprio sia agevolato – così ci pare di dover intendere le specifiche regole procedurali riguardanti l'indagine pregiudiziale o pastorale – una volta che esso abbia a prendere il via.¹⁰

In questo senso i primi articoli delle RP sono dedicati a questi “corollari processuali” ed *in primis* (artt. 2-5 delle RP) al tema della indagine pregiudiziale o pastorale.

2. 1. *Il ruolo del Vescovo e del parroco nell'indagine pregiudiziale o pastorale*

Come segnala in un certo senso già l'art. 1 RP l'indagine pregiudiziale rientra evidentemente in quella sollecitudine pastorale verso i fedeli in difficoltà che il Vescovo diocesano è chiamato ad esercitare in forza del can. 383 § 1 CIC (espressamente richiamato dall'art. 1 RP, che però riferisce la norma al Vescovo in generale). Tale sollecitudine rientra anche tra i compiti che il diritto canonico specificatamente riferisce ai parroci nel richiamato can. 529 § 1, laddove si ricordano le modalità di esercizio della cura d'anime.¹¹

La nuova normativa processuale esalta il ruolo del Vescovo diocesano sottolineando la funzione cardine di esso quale giudice nel processo di nullità matrimoniale non soltanto nell'ambito del *processus brevior*,¹²

non mescolare, all'interno di testi legislativi, disposizioni normative con considerazioni di tipo magisteriale o esortativo.

¹⁰ Circa la fase pre-processuale nei procedimenti di nullità matrimoniale si veda, tra gli altri: Z. GROCHOLEWSKI, *De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii*, «Periodica» 85 (1996) 84-116.

¹¹ Tale canone presenterebbe le funzioni del parroco connesse con l'esercizio del *munus regendi*, mentre il precedente can. 528 indicherebbe le funzioni connesse con il *munus docendi* (§ 1) e *sanctificandi* (§ 2), P. GHERRI, *Parroco*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. v, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012, 901-907, qui in partic. 906.

¹² Al *processus brevior* è specificatamente dedicato il volume di M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, EDUSC, Roma 2016, in partic. sul punto 57-76. Sul medesimo istituto si vedano pure: E. NAPOLITANO, *Il processus brevior nella Lettera Apostolica motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Monitor Ecclesiasticus* 130 (2015) 549-566; C. PEÑA GARCIA, *El nuevo proceso 'breviore coram episcopo' para la declaración de la nulidad matrimonial*, in *ibidem*, 567-593; G. RODRÍGUEZ R., *Del proceso de nulidad más breve ante el Obispo. Elementos estructurales*, «Revista Mexicana de Derecho Canónico» 21 (2015) 339-348; P. BIANCHI, *Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., 67-90; A. GIRAUDO, *La scelta della modalità con*

ma nel più ampio contesto della riforma introdotta da papa Francesco.¹³

È lo stesso Pontefice a ricordare sin dall'Introduzione del MIDI che esso è offerto ai Vescovi «in quanto essi condividono con lui [il Papa] il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio».

Tra i criteri che hanno guidato l'opera di riforma ve ne sono alcuni che sottolineano il ruolo centrale che dovrà avere il Vescovo per l'attuazione di essa: il *II criterio* indica la responsabilità di controllo del Vescovo quando venga nominato un giudice unico per il giudizio di primo grado in vece del collegio; il *III criterio* segnala il ruolo di giudice del Vescovo diocesano, non solamente nel processo più breve, ma in tutti i procedimenti canonici di nullità matrimoniale,¹⁴ non potendosi il Vescovo limitare a «predisporre un servizio diocesano più o meno accogliente ed efficace, ma deve impegnarsi personalmente ad andare incontro e avvicinare i fedeli in situazioni matrimoniali difficili»;¹⁵ il *IV criterio*, trattando del *processus brevior*, affida al Vescovo l'esercizio della funzione di giudice.

Il MIDI indica in sostanza la necessità di un maggiore impegno personale del Vescovo nell'esercizio della funzione giudiziale che gli è propria; tale

cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve, in *ibidem*, 47-65; C. MORÁN BUSTOS, *El proceso «brevior» ante el obispo diocesano*, in M. E. OLMOS ORTEGA (a cura di), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, Dykinson, Madrid 2016, 125-176; G. NUÑEZ, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius Canonicum* 56 (2016) 135-155; M. J. ARROBA CONDE, *El proceso abreviado de nulidad de matrimonio ante el obispo*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS (a cura di), *Actas de las xxxvi Jornadas de actualidad canónica*, in corso di pubblicazione.

¹³ Sullo specifico ruolo del Vescovo quale giudice nelle cause di nullità matrimoniale alla luce delle riforme introdotte nel MIDI, si vedano: A. BECCIU, *Una prassi antica. La centralità del vescovo nei processi matrimoniali*, «L'Osservatore Romano» 155 (5 novembre 2015) 5; M. A. HERNÁNDEZ H., *Los criterios que han guiado la reforma del proceso declarativo de nulidad matrimonial*, «Revista Mexicana de Derecho Canónico» 21 (2015) 261-269; M. MINGARDI, *Il ruolo del vescovo diocesano*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., 91-105; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. «Mitis Iudex»*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 39-62; C. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, «Ius Canonicum» 56 (2016) 9-40.

¹⁴ Lo stesso Pontefice richiama nel motu proprio quanto aveva già affermato nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* n. 27 («AAS» 105 [2013] 1031), laddove si esortava una «riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di «uscita» e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia». Per un'analisi circa la riforma delle strutture operata dal MIDI si rimanda a: M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. «Mitis iudex»*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), n. 36 del 2015; M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la «sorte» del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe_chiese.it), n. 11 del 2016.

¹⁵ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., 71.

funzione era già riconosciuta dal can. 391, ove al § 2 si indicava la possibilità per il Vescovo di esercitare tale potestà attraverso il Vicario giudiziale ed i giudici, cosa che normalmente avveniva.

Al pari dei Vescovi anche i parroci sono chiamati, in forza del loro ufficio, a svolgere un ruolo pastorale attivo nelle questioni matrimoniali in particolare, come meglio vedremo, accogliendo in modo idoneo le persone che chiedono aiuto rispetto alla propria situazione matrimoniale di crisi, fornendo la necessaria consulenza affinché ciascun fedele possa trovare una valida risposta per la propria vicenda umana.¹⁶

Anche prima del MIDI non mancavano norme canoniche che richiamassero il ruolo di Vescovi diocesani e parroci in ordine alla pastorale matrimoniale e non solamente per questioni di natura contingente in base alle quali certamente, parroci e Vescovi, erano chiamati in prima persona ad intervenire nella formazione e nella guida delle persone sposate o di coloro che si accostavano al sacramento matrimoniale.¹⁷ Il Codice del 1983 ai cann. 1063-1064 già prevedeva,¹⁸ certamente in forma meno stringente e dettagliata di quanto non faccia ora il MIDI, un certo ruolo dei pastori nella cura, anche successiva alla celebrazione, delle persone legate dal sacro vincolo matrimoniale.

Il can. 1063, tuttora vigente, stabilisce che: «I pastori d'anime hanno l'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiale offra ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale sia mantenuto intatto secondo lo spirito cristiano e progredisca nella perfezione».

I pastori d'anime sono certamente ed anzitutto Vescovi e parroci chiamati all'insostituibile ruolo di guide e pastori delle comunità di fedeli loro affida-

¹⁶ Anche in questo caso il Pontefice aveva fornito un'indicazione in tal senso nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* n. 28.

¹⁷ Tra i moltissimi studi in materia si vedano: P. BIANCHI, *Nullità del matrimonio e difetti nella sua preparazione*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 1 (1988) 126-132; T. RINCÓN PÉREZ, *Preparación para el matrimonio y «ius connubii»*, in *El matrimonio. Cuestiones de derecho administrativo canónico*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1990, 37-80; T. VANZETTO, *La preparazione al matrimonio, compito di tutta la comunità cristiana ed esigenza attuale*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 15 (2002) 340-353; M. A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano 2005; N. ALVAREZ DE LAS ASTURIAS – P. ORMAZÁBAL, *Los Tribunales Eclesiásticos en la Pastoral Familiar: propuestas de actuación*, in *Communio* 8 (2008) 107-124; H. FRANCESCHI, *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, EDUSC, Roma 2009, 63-102; C. J. ERRAZURIZ M. – M. A. ORTIZ (a cura di), *Misericordia e diritto nel matrimonio*, EDUSC, Roma 2014.

¹⁸ Canonici che rappresentano un'assoluta novità rispetto alla codificazione del 1917 in cui norme di tal genere erano assenti; non sembra però che gli interpreti abbiano posto eccessiva enfasi su tale novità, sottolineando piuttosto gli elementi riguardanti la previa preparazione alla celebrazione del sacramento che non quelli riguardanti le possibili successive problematiche.

te. Per ciò che attiene l'assistenza, essa non riguarda solamente il momento antecedente alla celebrazione del matrimonio (can. 1063 1° e 2°), allorquando viene fornita ai nubendi la necessaria formazione e preparazione in vista di una cosciente celebrazione del matrimonio cristiano (can. 1063 3°), dovendo svolgersi anche in un momento successivo (il canone parla, infatti, di *stato matrimoniale*) per consentire agli sposi di continuare a vivere il sacramento con autentico spirito cristiano.

Il successivo n. 4 del can. 1063 pone l'accento proprio sull'assistenza successiva alla celebrazione del sacramento, laddove si specifica che l'assistenza dei pastori deve essere fornita mediante: «l'aiuto dato agli sposi affinché, rispettando e mantenendo con fedeltà il patto coniugale, riescano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più completa».

Il can. 1064 prevede poi che: «Spetta all'Ordinario del luogo curare che quest'assistenza sia ben organizzata, dopo aver anche ascoltato, se lo ritiene opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza», evidenziando il ruolo dell'Ordinario rispetto alla predisposizione degli idonei strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di assistenza da fornire ai fedeli in tutte le fasi – di preparazione, come successive – che ruotano attorno alla celebrazione del sacramento.

Le due norme certamente non si soffermano sugli aspetti patologici del vincolo matrimoniale, dal momento che in nessuno dei citati canoni si fa esplicito riferimento all'assistenza da prestare in caso di successivo fallimento del matrimonio. È però vero che, specialmente il n. 4 del can. 1063, se rettammente inteso, non può che essere letto come una implicita indicazione anche per l'assistenza alle coppie che vivono momenti di difficoltà o di crisi in grado di mettere in dubbio la stessa esistenza del matrimonio e prodromiche ad un giudizio di nullità matrimoniale.

Il magistero pontificio si è soffermato, anche in tempi relativamente recenti, sull'assistenza pastorale da fornire in caso di fallimento del vincolo matrimoniale. Nella parte quarta della Esortazione apostolica *Familiaris consortio*,¹⁹ ad esempio, in cui si affrontava il tema della pastorale familiare, si trovavano numerose indicazioni relative all'accompagnamento da fornire alle coppie in difficoltà. Al n. 69 si richiamava la necessità di una pastorale post-matrimoniale; ai nn. 70 e 73 si evidenziava il ruolo della parrocchia

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, 22 novembre 1981, «AAS» 74 (1982) 81-191. Non sono mancati ulteriori approfondimenti magisteriali sul tema, si indica, per brevità: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Studi sulla pastorale dei divorziati risposati*, Città del Vaticano 1998. Ad essi si aggiungano le indicazioni offerte dal Santo Padre nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Brasile: FRANCESCO, *Conferenza stampa del Santo Padre Francesco*, 28 luglio 2013, in http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html.

quale luogo ove tale pastorale si sarebbe dovuta svolgere e di parroci e Vescovi quali operatori chiamati in prima persona a svolgere tali compiti pastorali. La parte finale dell'Esortazione (nn. 77-85) affrontava esplicitamente la tematica della pastorale familiare in casi difficili, senza però mai fare esplicito riferimento al procedimento di nullità matrimoniale quale strumento per la risoluzione di tali situazioni, anche se si faceva un fugace cenno a coloro che «hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido» (n. 84).

2. 2. Definizione di indagine pregiudiziale o pastorale

In continuità con le norme codiciali ricordate l'art. 2 RP, nell'affrontare la tematica dell'indagine pregiudiziale o pastorale, fa riferimento all'ambito della «pastorale matrimoniale diocesana unitaria» per indicare il contesto all'interno del quale tale indagine dovrà avvenire.²⁰

L'art. 2 RP individua anche in cosa consista e quali finalità abbia tale indagine: «è orientata a conoscere la loro [dei fedeli separati e divorziati] condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve».

Pur in continuità con il dettato codiciale la norma sembra non prendere in adeguata considerazione quelle situazioni in cui la crisi coniugale può essere ricomposta. L'art. 2 RP, infatti, fa esplicito riferimento ai «fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo», senza nemmeno menzionare quelle situazioni in cui la crisi matrimoniale non abbia ancora prodotto esiti pregiudizievoli all'esistenza stessa del consorzio matrimoniale.²¹ Certamente la crisi coniu-

²⁰ Commenti a tali norme sono offerti da E. DE LEÓN, *La tramitación de los procesos de nulidad: consulta previa e intermediación*, relazione pronunciata nel corso dell'«XI Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico» organizzato dal Tribunale Metropolitano di Granada, 24-26 settembre 2015, in corso di pubblicazione; L. D. J. HERNÁNDEZ M., *Los desafíos canónico-pastorales de los Tribunales eclesíasticos*, in *Revista Mexicana de Derecho Canónico* 21 (2015) 233-260; M. J. ARROBA CONDE, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del papa Francisco*, cit., 63-82; P. A. MORENO GARCÍA, *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, cit., 65-85; F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit.

²¹ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., 31-32, sottolinea che: «La consulenza pastorale o pre-giudiziale che – ribadiamo – è uno degli aspetti più caratterizzanti del nuovo impianto normativo, non solo integra e supporta l'autodifesa delle parti, dovrebbe soprattutto facilitare e agevolare notevolmente il ricorso alla giustizia ecclesiastica e la preparazione della causa»; più oltre il medesimo Autore specifica che: «La raccolta di elementi utili per il futuro processo non solo non è l'obiettivo esclusivo, ma non

gale presenta innumerevoli sfaccettature difficili da inquadrare in una norma giuridica per sua natura generale ed astratta, tuttavia un riferimento al momento immediatamente precedente a quello della separazione (giudiziale o di fatto) non sarebbe stato inappropriato, laddove il can. 1060, nel prevedere la presunzione di validità del vincolo matrimoniale anche quando questo si presenti in apparenza come seriamente compromesso, avrebbe forse richiesto una maggiore attenzione nella formulazione del citato art. 2 RP: perché, infatti, non stabilire una forma di indagine (specialmente pastorale più che pregiudiziale) per le crisi matrimoniali che pure non hanno ancora prodotto l'esito della separazione dei coniugi? Forse tale carenza potrebbe risultare colmata proprio da una lettura estensiva del dettato del citato can. 1063 n. 4.

In effetti, il legislatore poteva utilizzare una terminologia più adeguata già a partire dallo stesso *nomen* della indagine in questione. Mentre, infatti, la dicitura *indagine pregiudiziale* fa pensare ad un qualcosa di prodromico all'inizio di un procedimento giudiziale per l'accertamento della validità del vincolo, il termine *indagine pastorale* lascia piuttosto intendere che vi sia spazio per una soluzione della crisi affatto differente dal procedimento di nullità canonica o quanto meno per una lettura della crisi che non porti necessariamente al ricorso alle strutture giudiziali della Chiesa.

La formulazione dell'art. 2 RP, peraltro, nell'utilizzare la congiunzione «o» (*seu* nel testo latino) per legare i due termini di indagine pregiudiziale/indagine pastorale, lascerebbe intendere che si tratti di due differenti tipologie di indagine, con conseguenti differenti finalità.²² I successivi artt. 3 e 4 RP non aiutano a chiarire se si tratti, in effetti, di due differenti tipi di indagine o se si tratti invece della medesima indagine da svolgersi secondo due parallele linee di approfondimento (giuridica e pastorale); la lettura di tali articoli sembra lasciare intendere che si tratti di un'unica indagine, per cui si sarebbe dovuto più opportunamente parlare di indagine pregiudiziale e pastorale o addirittura di *indagine pastoral-giudiziale*, anche al fine di rendere maggiormente evidente la stretta correlazione comunque esistente tra diritto e pastorale.

L'art. 3 RP parla, infatti, di *indagine* al singolare, lasciando intuire che si tratti di un unico strumento volto ad approfondire aspetti pastorali e giuridici della crisi matrimoniale. L'art. 4 RP parla invece di «indagine pastorale»,

deve stravolgere il senso del mandato ecclesiale di accoglienza: interessa in primo luogo curare e recuperare i fedeli in difficoltà», *ibidem*, 87.

²² Dal punto di vista strettamente grammaticale si tratta infatti, come noto, di congiunzione coordinativa disgiuntiva che segnala una separazione tra i termini collegati ed esclusione di uno tra essi, cf. M. DARDANO – P. TRIFONE, *La lingua italiana. Morfologia. Sintassi. Fonologia. Formazione delle parole. Lessico. Nozioni di linguistica e sociolinguistica*, Zanichelli, Bologna 1985, 281-282.

specificando poi che essa «raccolge gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa», lasciando sempre intendere che si tratti di un unico strumento normativo che assomma in sé sia aspetti giuridici in senso stretto che più ampi ed indefiniti profili pastorali. Ci pare che si sarebbe potuto (e forse dovuto) pensare a due differenti tipi di indagine tra loro complementari, visto che la Chiesa dovrebbe pur sempre tentare di valutare la possibilità di salvare un vincolo che si presume esser stato validamente celebrato.²³

D'altra parte il riformato can. 1675 CIC prevede che «Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza matrimoniale» e certamente l'indagine preliminare o pastorale potrà d'ora innanzi offrire al giudice un valido strumento per valutare in via preliminare l'effettivo fallimento del matrimonio per il quale si chiede l'accertamento giudiziale della validità; ci sembra, tuttavia, che l'abrogato can. 1676 CIC meglio rappresentasse il ruolo che è chiamato a svolgere il giudice ecclesiastico nelle cause di nullità e la sollecitudine della Chiesa verso i fallimenti matrimoniali.²⁴ L'abrogato can. 1676 stabiliva che «Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualevolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale». Il senso di tale canone era stato ben illustrato da Giovanni Paolo II il quale ricordava la importanza di esso con queste parole:

«Non ci si può arrendere alla mentalità divorzistica: lo impedisce la fiducia nei doni naturali e soprannaturali di Dio all'uomo. L'attività pastorale deve sostenere e promuovere l'indissolubilità. [...] Quando si considera il ruolo del diritto nelle crisi matrimoniali, troppo sovente si pensa quasi esclusivamente ai processi che sanciscono la nullità matrimoniale oppure lo scioglimento del vincolo. Tale mentalità si estende talvolta anche al diritto canonico, che appare così come la via per trovare soluzioni di coscienza ai problemi matrimoniali dei fedeli. Ciò ha una sua verità, ma queste eventuali soluzioni devono essere esaminate in modo che l'indissolubilità del vincolo, qualora questo risultasse validamente contratto, continui ad essere salvaguardata. L'atteggiamento della Chiesa è, anzi, favorevole a *convalidare, se è possibile, i matrimoni nulli* (cf. CIC, can. 1676; CCEO, can. 1362). È vero che la dichiarazione di nullità matrimoniale, secondo la verità acquisita tramite il legittimo processo, riporta la pace alle coscienze, ma tale dichiarazione [...] deve essere presentata ed

²³ Si veda a proposito quanto insegnava L. DE LUCA, *La transazione nel diritto canonico*, Ed. Universitarie, Roma 1942, 141. Una corretta lettura della norma dovrà quindi tenere conto del fatto che il diritto canonico è chiamato ad integrarsi con la componente pastorale in una armonica complementarietà e non secondo posizioni antitetiche, cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, «AAS» 82 (1990) 874, n. 4.

²⁴ Su tale abrogato canone si veda: J. LLOBELL, *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di «accusa» nelle cause di nullità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae» 15 (2003) 617-634.

attuata in un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio indissolubile e della famiglia su di esso fondata». ²⁵

L'abrogazione di tale canone e l'entrata in vigore del nuovo can. 1675, nonostante l'introduzione del nuovo istituto dell'indagine pregiudiziale o pastorale nelle RP, fanno in parte perdere, a nostro sommo avviso, il senso profondo del giudizio di nullità matrimoniale il quale, pur sempre volto alla ricerca della verità, è procedimento che deve anche prevedere la possibilità che i coniugi possano previamente essere richiamati all'importanza del sacramento celebrato nella speranza che si possa ricomporre la lite. ²⁶

In tal senso rimane pur sempre in vigore il dettato di cui al can. 1446 § 1 ove si richiamano in primo luogo i Vescovi e poi i giudici a tentare di ricomporre le liti prima di arrivare alla celebrazione di un processo, pur salvaguardando le legittime aspirazioni di giustizia che sono alla base di ogni richiesta di procedimento giudiziale. Sembrano anche potersi ritenere ancora vigenti i §§ 2 e 3 dell'art. 65 *Dignitas connubii* [=DC] ²⁷ laddove si prevede che il giudice, anche quando non sia possibile ricomporre la lite insorta tra i coniugi, abbia comunque il dovere di esortarli affinché «postposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità ed in spirito di carità, all'accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale» (§ 2) ed ancora, nel caso l'ostilità tra le parti processuali sia particolarmente accesa il giudice «li esorti caldamente perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino vicendevolmente alla disponibilità, alla correttezza ed alla carità» (§ 3).

2. 3. Soggetti chiamati a svolgere l'indagine pregiudiziale o pastorale

Accertato che la definizione di indagine pregiudiziale-pastorale data dal legi-

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002, nn. 4-5, «AAS» 94 (2002) 340-346.

²⁶ Di parere opposto, senza tuttavia offrire giustificazioni in proposito, è M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., 87, il quale ritiene che: «La direttiva pacificatoria, al di là della diversa formulazione del can. 1675 rispetto al previgente can. 1676, resta sostanzialmente valida e imperativa». Ancora diversa l'indicazione offerta nel *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudes Dominus Iesus* curato dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, laddove nella parte II riguardante lo svolgimento delle cause alla domanda «È necessario esperire il tentativo di conciliazione?» Esplicitamente si risponde: «L'esperienza dice che, quando si arriva alla causa di nullità, è già del tutto impossibile ricomporre la convivenza. Pertanto basterà che il giudice, prima di accettare la causa, abbia la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, e sia impossibile ristabilire la convivenza matrimoniale».

²⁷ Si dovrà ritenere abrogato l'art. 65 § 1 DC, dal momento che riprendeva alla lettera il dettato del can. 1676 ora abrogato. Sulle sorti della Istruzione DC a seguito della promulgazione del MIDI si vedano: W. L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, «The Jurist» 75 (2015) 429-466; J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, cit., 17-18.

slatore sembra fare riferimento ad uno strumento giuridico unitario, vediamo ora quali siano i soggetti chiamati a svolgere in prima persona tale indagine.

L'art. 3 RP espressamente indica che:

«La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo».

La norma richiamata stabilisce anzitutto il soggetto che dovrà scegliere le persone chiamate a svolgere l'indagine pregiudiziale o pastorale: l'Ordinario del luogo.

Si indicano poi i soggetti tra i quali l'Ordinario del luogo dovrà individuare quelli più adatti a svolgere l'indagine: chierici, religiosi e laici che egli ritenga più idonei per lo svolgimento di tale delicato compito, anche se tali persone non siano dotate di particolari competenze giuridico-canoniche. La norma richiede una specifica approvazione per tali soggetti da parte dell'Ordinario del luogo (can. 134 § 2).

Un ruolo chiave viene affidato dalla norma al parroco, in linea con quanto stabilito in generale dal motu proprio. L'art. 3 RP indica, tra i soggetti chiamati a svolgere l'indagine, sia il parroco proprio dei coniugi (o del coniuge) che richiedono l'indagine sia il parroco che preparò i coniugi alla celebrazione. Il parroco, stante il dettato della norma, non necessita della previa approvazione dell'Ordinario del luogo per lo svolgimento dell'indagine, come invece richiesto per gli altri soggetti, ma potrà svolgere tale compito in virtù dell'ufficio ricoperto. La norma non crea particolari difficoltà interpretative circa l'individuazione della figura del parroco proprio dei coniugi, essendo egli determinato alla luce dei criteri dettati dai cann. 104 e 107 CIC nonché dell'art. 11 della DC. Non sembra doversi ritenere oggi abrogato il citato art. 11 DC specialmente con riferimento alla figura del parroco chiamato a svolgere l'indagine di cui ci stiamo occupando; se, infatti, l'art. 3 RP non prevede, per il parroco che dovrà svolgere l'indagine pregiudiziale o pastorale, una specifica approvazione previa dell'Ordinario del luogo, sarà necessario che egli venga individuato con certezza secondo precisi criteri giuridici quali sono quelli dettati dalle citate norme canoniche ivi incluso l'art. 11 DC.²⁸

Maggiori difficoltà presenta la figura del parroco che preparò i coniugi alla celebrazione delle nozze. Non si tratterebbe, infatti, stando al dettato dell'art. 3 RP del *celebrante* (posto che quest'ultimo potrebbe anche non esse-

²⁸ Alcune utili indicazioni per la individuazione del parroco proprio in casi di difficile individuazione sono rinvenibili in: L. SABBARESE, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2006.

re parroco o non essere il parroco proprio dei nubendi o di uno di essi) bensì del *parroco che ha preparato i nubendi alle nozze*. La problematicità consiste nel fatto che non sempre la preparazione alle nozze è stata curata dal parroco che ha poi materialmente celebrato il matrimonio o da un suo delegato; a volte il corso prematrimoniale può non essere stato nemmeno curato da un parroco, non essendo infrequenti i casi in cui tali corsi sono organizzati a livello diocesano o di differenti raggruppamenti territoriali (tipo unità pastorali o simili). L'art. 3 RP ha dunque un contenuto in parte indeterminato non offrendo criteri sicuri per stabilire quali siano i soggetti abilitati a svolgere l'indagine pregiudiziale o pastorale.²⁹

Se si eccettua, poi, la figura del parroco – pur con i ricordati problemi circa la sua individuazione – la norma non chiarisce in modo specifico né quali requisiti debbano avere i soggetti scelti dall'Ordinario del luogo per lo svolgimento dell'indagine *de qua*, indicando la norma genericamente chierici, religiosi e laici senza altra specificazione, né le competenze di cui tali soggetti dovrebbero essere in possesso, limitandosi la norma a specificare in negativo che essi non dovranno necessariamente possedere competenze di tipo giuridico-canonico. Ci pare che la formulazione dell'art. 3 RP ponga seri problemi, specie all'Ordinario del luogo, circa la scelta dei soggetti che dovranno materialmente svolgere questo compito di indagine/consulenza ed i requisiti personali degli stessi.³⁰

Ritorna in parte in soccorso il can. 1064 CIC laddove prevede che la preparazione al matrimonio sia affidata a «uomini e donne di provata esperienza e competenza». In tal senso viene in aiuto pure quanto indicato nel documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia intitolato *La preparazione al matrimonio*;³¹ in esso si suggeriscono alcune linee guida per creare valide strutture di preparazione al matrimonio cristiano; anzitutto:

²⁹ Nei casi citati sarà eventualmente il Vescovo che potrà affidare l'indagine *ad casum* a coloro che avevano a suo tempo organizzato il corso di preparazione al matrimonio, ipotesi non vietata dalle norme procedurali. Rileva in tale articolo una certa indeterminatezza, sebbene in termini meno problematici M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., 58: «Non è casuale che a proposito dell'indagine previa che presenta alcuni dei profili più indeterminati e incerti della nuova normativa si preveda la redazione di un apposito *Vademecum* diocesano o interdiocesano del servizio pastorale matrimoniale (cf. art. 3 RP)».

³⁰ Un interessante studio sul ruolo dei fedeli laici nella preparazione al matrimonio è quello di V. D'ALLEVA, *La partecipazione dei laici nella preparazione giuridico-pastorale al matrimonio canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010. Sul possibile ruolo di sostegno da parte di strutture organizzate si veda: P. O'CALLAGHAN, *I tempi dell'amore, della santità e della misericordia. Una riflessione sulle strutture di sostegno del matrimonio e della famiglia, in Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, cit., 49-64.

³¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *La preparazione al matrimonio*, 13 maggio 1996, LEV, Città del Vaticano 1996.

«Tutta la diocesi deve essere impegnata in questo compito ed offrire il debito sostegno. L'ideale sarebbe creare una Commissione diocesana per la preparazione al matrimonio, integrata da un gruppo per la pastorale familiare composto da coppie di sposi con esperienza parrocchiale, da movimenti, da esperti. Compito di tale Commissione diocesana sarebbe quello della formazione, dell'accompagnamento e del coordinamento, in collaborazione con centri, a vari livelli, impegnati in questo servizio. La Commissione, a sua volta, dovrebbe essere formata da reti di equipe di laici scelti che collaborino alla preparazione in senso ampio, e non solo ai corsi. Essa dovrebbe avvalersi dell'aiuto di un coordinatore, normalmente presbitero, a nome del Vescovo» (n. 20).

Il documento citato individua tre momenti o fasi di preparazione al matrimonio: preparazione remota, prossima ed immediata.³² Nella parte in cui viene descritta la fase di preparazione prossima alla celebrazione del vincolo matrimoniale, ovvero quella fase che va dall'adolescenza al fidanzamento, il documento indica le caratteristiche che dovranno avere i soggetti che saranno chiamati a svolgere il ruolo di formatori:

«Sarà opportuno pertanto creare un gruppo, a diversi livelli, di agenti consapevoli di essere inviati dalla Chiesa, costituito specialmente da coppie di sposi cristiani, tra i quali non manchino, possibilmente, esperti in medicina, in legge, in psicologia, con un presbitero, perché siano preparati ai ruoli da svolgere. Per questo i collaboratori e responsabili siano persone di sicura dottrina e fedeltà indiscussa al Magistero della Chiesa, in modo che possano trasmettere, con una sufficiente e approfondita conoscenza e con la testimonianza di vita, le verità di fede e le responsabilità connesse con il matrimonio. [...] Questo implica un adeguato programma di formazione di agenti. Tale preparazione destinata ai formatori li renderà idonei ad esporre, con chiara adesione al Magistero della Chiesa, con idonea metodologia e con sensibilità pastorale, le linee fondamentali della preparazione al matrimonio, di cui abbiamo parlato, e a portare anche il contributo specifico, secondo la loro competenza, nella preparazione immediata di cui ai nn. 50-59. Gli operatori dovrebbero ricevere in appositi Istituti Pastoralisti la loro formazione ed essere accuratamente scelti dal Vescovo» (nn. 42-44)

Tali indicazioni possono certamente essere utili anche per individuare quelle *persone ritenute idonee* per lo svolgimento dell'indagine pregiudiziale o pastorale di cui all'art. 3 RP del MIDI.

L'art. 3 RP prosegue stabilendo che: «La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'inda-

³² Tale suddivisione era già stata indicata dalla Esortazione apostolica *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II (22 novembre 1981) che al n. 66 parla proprio di queste tre differenti fasi di preparazione al matrimonio.

gine». Tale indicazione certamente rientra in una linea generale di riforma tendente a lasciare un certo spazio di manovra ai singoli Vescovi nell'attuazione concreta del disposto normativo. È certamente auspicabile la creazione di apposite strutture diocesane dedicate allo svolgimento dell'indagine pregiudiziale o pastorale, in quanto ciò consentirà di ottimizzare le forze da dedicare a tale delicato compito, in particolare formando in maniera adeguata i soggetti chiamati ad operare nei casi di difficoltà matrimoniali. Tali strutture dovranno senza dubbio essere inserite nel contesto della pastorale familiare diocesana, senza però tralasciare gli aspetti giuridici che indubbiamente fanno parte di tale indagine. In questo senso appare utile il richiamo svolto dal n. 42 del citato documento *La preparazione al matrimonio*, che richiede specificamente che vi siano esperti in legge all'interno delle strutture che svolgono il compito di preparazione al matrimonio.³³

Si auspica anche, da parte di chi scrive, che un apposito *Vademecum* venga fornito dalle strutture ecclesiali di vertice, magari dalle singole Conferenze Episcopali, se non dallo stesso Dicastero competente, dal momento che la regolamentazione di un compito così delicato e difficile, come appare essere quello dell'indagine pregiudiziale o pastorale, non sembra possa essere lasciato alla creatività di singoli Vescovi.³⁴

2. 4. Finalità dell'indagine pregiudiziale o pastorale

Il successivo art. 4 RP stabilisce espressamente le finalità proprie dell'indagine pregiudiziale o pastorale anche se, come anticipato, l'articolo in questione parla solamente dell'indagine pastorale: «L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità».

Sebbene sia stabilito che si tratti di indagine pastorale non si può mancare di evidenziare come in essa norma rimangono in secondo piano le finalità di tipo pastorale. Si fa infatti esplicito riferimento al fatto che l'indagine ha per fine quello di *raccogliere gli elementi utili alla introduzione della causa* di nullità, ma sarebbe stato forse opportuno accennare anche ad altre possibilità offerte da un'indagine di questo tipo: ad esempio la individuazione delle proble-

³³ Segnala questa necessità: O. FUMAGALLI CARULLI, *Il Concilio Vaticano II e il matrimonio canonico: capacità e consenso nella convergenza tra pastorale e diritto*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*. I., cit., 389-404, in partic. 403-404.

³⁴ Sarebbe auspicabile magari un intervento del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il cui statuto, agli artt. 8-9 non sembra escludere interventi in tale ambito; cf. FRANCESCO, *Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, 4 giugno 2016, in w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160604_statuto-dicastero-famiglia-laici-vita.html [accesso: 10.10.2016].

matiche relazionali che hanno portato alla crisi del rapporto coniugale e che, in alcuni casi, possono trovare una ricomposizione. Certamente il diritto canonico ha indubbe finalità pastorali intrinseche e, in conseguenza di ciò, ogni norma canonica va letta in tale ottica specifica, tuttavia sarebbe stato utile, lo si ripete, almeno un richiamo ai tentativi di risoluzione delle problematiche matrimoniali qui totalmente assenti. La norma sembra riferirsi solamente a fedeli il cui vincolo matrimoniale sia irrimediabilmente compromesso e che, in conseguenza di ciò, si rivolgono alla Chiesa per ottenere la nullità del loro matrimonio.³⁵

La norma, poi, non pare tenere in adeguata considerazione la possibilità che il matrimonio canonico, sebbene in crisi o irrimediabilmente compromesso, possa essere comunque valido. La norma, infatti, nell'indicare espressamente tra le finalità dell'indagine pastorale quella della raccolta degli elementi utili all'introduzione della causa, dimentica la circostanza che spesso, all'esito di un accurato esame degli elementi forniti dal coniuge circa la sua vicenda matrimoniale, ci si accorge che da tali elementi non emerge alcun motivo di nullità matrimoniale dovendo piuttosto ricondursi la crisi del vincolo ad altre cause non suscettibili di ottenere in sede giudiziale una sentenza di nullità. Certo la norma parla di *eventuale* introduzione della causa lasciando dunque spazio alla possibilità, peraltro in concreto non infrequente, che l'indagine porti ad accertare che non vi sono elementi utili all'avvio di un giudizio di nullità; ci pare tuttavia che tale aspetto avrebbe potuto e dovuto essere maggiormente sottolineato, anche per non ingenerare false aspettative nei confronti di quanti, già duramente colpiti dalla crisi del proprio matrimonio, si vedano anche negare la possibilità di ottenere un'agognata nullità all'esito di una indagine dai profili oggi incerti.³⁶

Il successivo art. 5 RP, poi, espressamente prevede che: «Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale». Tale articolo, se letto in continuità con il precedente, offre una chiara indicazione in favore di quanto da noi più sopra sostenuto (e non condiviso) e cioè che l'indagine pastorale abbia quale unica finalità quella dell'introduzione (ad ogni costo?) della causa di nullità matrimoniale che, a questo punto, non sarebbe più solamente una *eventualità* insita nella più ampia indagine pastorale.

³⁵ Purtroppo la prassi in uso in molti Tribunali ecclesiastici prevede che, per l'accettazione del libello, si debba presentare un certificato attestante l'intervenuto divorzio, sebbene nessuna norma preveda la necessità di una tale attestazione ai fini dell'accettazione del libello.

³⁶ Opportunamente si è scritto che: «Il consulente dovrà rendere edotto il richiedente del fatto che il suo è semplicemente un parere e non un pronunciamento perentorio circa la nullità o meno di un matrimonio», E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, cit., 27. Vedi sul punto BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29, «AAS» 99 (2007) 105-180.

I profili critici di tali articoli appaiono molteplici. Anzitutto non sembra del tutto corretto il disposto dell'art. 4 RP laddove stabilisce che tra le finalità dell'indagine vi sia quella di fornire al patrono delle parti elementi utili all'introduzione della causa. La norma presenta una certa problematicità dal momento che il patrono di una o di entrambe le parti non potrà certamente affidarsi all'indagine svolta da terzi al fine di introdurre un giudizio di nullità matrimoniale. Un'ipotesi di questo tipo si porrebbe in contrasto con ogni più elementare norma deontologica ed etica che impone all'avvocato di conoscere nei dettagli ogni elemento di fatto (oltre che di diritto) della causa che si appresta a patrocinare, non potendo in alcun modo affidarsi al parere o all'opinione di terzi e tanto meno alle indagini che soggetti terzi possano avere svolto. Lo ricordava molto bene S. Alfonso Maria de' Liguori il quale affermava che l'avvocato: «è obbligato prima di prender la causa a bene esaminarla ed a far nota al cliente la qualità e lo stato di quella»,³⁷ ribadendo il concetto nella quinta delle sue *Regole morali dell'avvocato*: «È necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa». ³⁸ Sembra pertanto opportuno precisare che rimane pur sempre necessario l'attento vaglio critico da parte del patrono, il quale non potrà limitarsi a recepire acriticamente il materiale eventualmente raccolto nel corso dell'indagine previa svolta da altri.

Vi è poi un ulteriore rischio insito nella modalità operativa suggerita dall'art. 4 RP: all'esito di un'indagine pastorale svolta da un'apposita struttura che individui uno o più elementi utili all'introduzione della causa, vi potrà essere il legittimo rifiuto ad introdurre la causa da parte del patrono scelto dalla parte, dal momento che egli ben potrebbe valutare che tali elementi non siano affatto utili ad introdurre un giudizio di nullità. Ciò comporterebbe certamente un danno per il coniuge che vedrebbe in parte delusa la sua richiesta di ottenere la nullità del proprio matrimonio con una sicura perdita di credibilità delle strutture e degli organi di giustizia ecclesiali; d'altra parte non appare così improbabile una differente lettura degli elementi che hanno portato alla rottura del vincolo matrimoniale, specialmente se la prima "analisi" di tali elementi sia stata effettuata da soggetti privi dell'idonea preparazione tecnica, fondamentale per tradurre i fatti in un documento di tipo giuridico quale comunque rimane il libello.

Quanto all'indagine circa la volontà delle parti di chiedere concordemente la nullità del matrimonio, essa appare strumentale specialmente per quanto attiene il *processus brevior* di cui ai nuovi cann. 1683-1687, laddove si stabilisce che tra i requisiti per accedere a tale forma processuale vi sia quello che «la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consen-

³⁷ A. DE LIGUORI, *Degli obblighi de' giudici, avvocati, accusatori e rei*, Sellerio, Palermo 1998, 46.

³⁸ *Ibidem*, 83.

so dell'altro» (can. 1683, 1°). Ci si chiede però se sia opportuno, in una fase pre-processuale quale dovrebbe essere quella dell'indagine pregiudiziale o pastorale, coinvolgere una parte – l'altro coniuge – che non è intervenuta in prima persona per chiedere l'ausilio dell'organo o del soggetto deputato allo svolgimento dell'indagine *de qua*. Evidentemente diverso e meno problematico il caso in cui la richiesta provenga congiuntamente da entrambe le parti, sebbene anche in tale ipotesi le attenzioni dei soggetti che svolgono l'indagine dovranno essere massime.

Stanti i rilievi critici qui svolti con riferimento all'art. 4 RP, anche l'art. 5 RP presenta profili problematici. Svolta l'indagine pregiudiziale o pastorale e raccolti nel corso di questa tutti gli elementi utili ai fini della domanda di nullità, l'esito dovrebbe essere un libello da presentare al competente tribunale; presentazione che la norma non manca precisare essere comunque eventuale (*se del caso*). L'indagine avrebbe quindi lo scopo ultimo della redazione di un libello introduttorio, ma la redazione di tale libello sarebbe affidata a soggetti non esclusivamente esperti in materie giuridico-canoniche. Sia consentito nutrire più di qualche dubbio su quella che potrà essere la reale consistenza di tali "libelli", che potrebbero incorrere in un rigetto *in limine* una volta presentati al competente organo giudicante.³⁹

Sembra opportuno suggerire la necessità di un intervento tecnico successivo alla indagine pregiudiziale: il materiale raccolto dovrebbe comunque essere indirizzato ad un patrono in grado di predisporre il libello introduttorio nei modi e nelle forme più consone, lasciando la facoltà di valutare liberamente il materiale raccolto ed eventualmente di integrarlo, ferma restando l'imprescindibile esigenza di una valutazione ultima e discrezionale del patrono circa la possibilità o meno di introdurre la causa.

E che succederà se poi, in sede giudiziale, la parte deciderà di farsi assistere da un patrono di fiducia? Come potrà, lo si ripete, il patrono assistere una parte senza avere curato l'atto introduttorio del giudizio? E se, come indicato, il patrono non condividesse i motivi di nullità individuati nel libello redatto da altri? Tutti quesiti, questi ultimi, più che verosimili.⁴⁰

Certo nel giudizio di nullità matrimoniale è pur sempre previsto che la

³⁹ Un ulteriore profilo critico riguarda la raccolta delle prove utili alla introduzione del libello in sede di indagine previa: «il consulente infatti non deve anticipare il lavoro del tribunale né tanto meno rischiare di inquinare le prove; i futuri ed eventuali testi infatti devono riferire nel processo informazioni genuine e non manipolate», E. ZANETTI, *La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, cit., 25; ma ci si chiede ancora una volta come potranno essere garantite queste attenzioni da un soggetto non preparato sul piano giuridico.

⁴⁰ Una possibile soluzione, alla luce delle vigenti norme, potrebbe essere quella di richiedere che si celebri l'udienza per la concordanza del dubbio, secondo quanto previsto dall'art. 135 DC.

parte possa stare in giudizio senza l'ausilio di una difesa tecnica (can. 1481 CIC e art. 101 DC), ma ciò non toglie che la redazione di un atto di natura processuale (sebbene introduttivo di un giudizio e dunque atto processuale in senso improprio) richieda pur sempre competenze tecniche difficilmente improvvisabili, con tutti i rischi che ciò comporta in ordine al fondamentale principio di un giusto processo nel quale sia garantita un'adeguata difesa tecnica a tutte le parti, specialmente ad attore e convenuto.⁴¹

3. L'INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE NEL SUSSIDIO APPLICATIVO DELLA ROTA ROMANA

Anche il *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* curato dal Tribunale Apostolico della Rota Romana [d'ora innanzi *Sussidio*]⁴² affronta la questione della indagine pregiudiziale o pastorale; il *Sussidio* svolge tale tema nella parte I intitolata *Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano*.⁴³

Il *Sussidio* utilizza solamente il termine *indagine pastorale* per individuare gli adempimenti previsti dalla introduzione del libello, ma dal tenore del testo appare di tutta evidenza l'assoluta identità tra i termini indagine pregiudiziale e pastorale utilizzati dal MIDI.

Il *Sussidio* esplicitamente indica quale «primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere» la creazione di «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale»⁴⁴ e questo in attuazione proprio di quanto stabilito dagli artt. 2-5 RP che qui ci occupano. Il *Sussidio* riprende tanto le proposizioni della *Relatio finalis* del Sinodo del 2015 (n. 82), che le stesse intenzioni espresse dal Santo Padre al n. 169 della *Evangelii gaudium*.

Il *Sussidio* definisce l'indagine pregiudiziale o pastorale un «cammino di «accompagnamento»» la cui finalità però, ancora una volta, sembra essere a senso unico; si afferma, infatti, che tale indagine: «può aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali, ma è anche chiamato a verificare, nei casi concreti, la validità o meno del matrimonio e «a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale».

⁴¹ Cf. sul punto: J. OCHOA, *La figura canónica del procurador y abogado público*, in Z. GROCHOLEWSKI – V. CÁRCEL ORTÍ (a cura di), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii card. Sabattani*, LEV, Città del Vaticano 1984, 249-284; P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, in *ibidem*, 321-335; G. MIOLI, *La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2009, 31-32; S. RODRÍGUEZ C., *Abogado*, *Diccionario general de derecho canónico*, vol. 1, 70-73.

⁴² TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016.

⁴³ *Ibidem*, in particolare 13-16.

⁴⁴ *Ibidem*, 13.

le, ordinario o *breviore*».⁴⁵ A prescindere dalla difficile interpretazione circa che cosa significhi in concreto il *verificare la verifica della validità* o meno del matrimonio, sembra che l'indagine debba essere indirizzata soprattutto alla raccolta degli elementi utili all'introduzione del libello in vista di un procedimento giudiziale, sia esso ordinario o più breve.

Alla domanda circa i soggetti chiamati a svolgere l'indagine pastorale il Sussidio risponde, senza aggiungere in realtà particolari specificazioni rispetto al testo del MIDI, che essi dovranno ottenere uno specifico mandato (di quale genere non è dato sapere) da parte del Vescovo. Tale affermazione è in parte difforme da quanto indicato all'art. 3 RP, laddove si indica l'Ordinario del luogo – e dunque anche i soggetti individuati dal can. 134 §§ 1 e 2 CIC – quale autorità incaricata di affidare l'indagine pastorale ai soggetti ritenuti più idonei. Anche in questo caso il linguaggio utilizzato dal Sussidio avrebbe potuto essere più omogeneo: nella domanda si parla di *indagine pastorale*, mentre la risposta parla di *indagine pregiudiziale*. Si potrebbe soprassedere su tali sottigliezze linguistiche, non fosse che si tratta pur sempre di un testo di interpretazione ad una norma giuridica (peraltro, purtroppo, essa stessa imprecisa sul punto).

Per il resto il Sussidio non contribuisce a fare particolare chiarezza circa i soggetti chiamati a svolgere l'indagine pastorale, limitandosi ad elencare i medesimi già richiamati dall'art. 3 RP.

Infine il Sussidio si occupa di specificare le finalità dell'indagine pastorale: essa, si dice,

«servirà a raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario o *breviore*, da parte dei coniugi, eventualmente, anche tramite richiesta congiunta della nullità, o per il tramite di persone giuridicamente preparate, davanti al Vescovo o al tribunale competente (diocesano o interdiocesano). L'indagine si chiude con la stesura della domanda e/o del libello, da presentare, se è il caso, al competente giudice».⁴⁶

Dunque pure il Sussidio sembra indicare che l'indagine pastorale (o pregiudiziale) è totalmente volta alla introduzione di un procedimento di natura giudiziale per l'accertamento della nullità matrimoniale, senza lasciare alcuno spazio ad altre prospettive.

Appare però quanto meno singolare l'inciso conclusivo riguardante l'esito finale dell'indagine: *stesura della domanda e/o del libello*. Di che *domanda* si tratta? L'art. 5 RP parla, infatti, di redazione del libello da presentare eventualmente al competente tribunale, senza fare alcun riferimento ad altro tipo di atto. Il Sussidio, invece, come visto, parla addirittura di *domanda* e solo in subordine del libello. Se non si vuole pensare ad una svista della Rota

⁴⁵ *Ibidem*, 14.

⁴⁶ *Ibidem*, 15.

Romana, cosa che appare difficile, si dovrà almeno tentare di interpretare il significato da attribuire a tale termine. Una probabile risposta si può forse azzardare dalla lettura congiunta dei nuovi cann. 1676 e 1683.

Il can. 1676, laddove tratta della introduzione della causa, fa esplicito riferimento al libello quale atto introduttivo della stessa. Viceversa il can. 1683, 1^o, parla di *domanda proposta da entrambi i coniugi* quale requisito indispensabile per l'avvio del processo più breve, salvo poi specificare, al successivo can. 1684, che pure tale giudizio deve essere introdotto con un libello. L'indicazione offerta dal Sussidio può far ipotizzare (ma di semplice ipotesi si tratta) che vi sia la possibilità di sollecitare l'intervento del Vescovo per ottenere un processo brevior attraverso una domanda che non sia un libello in senso stretto.

Se però l'obiettivo del Sussidio era quello di «rispondere alle principali domande che sono sorte a seguito della riforma dei processi matrimoniali»,⁴⁷ ci sembra che anche questo inciso finale non contribuisca a renderlo uno strumento idoneo a svolgere il ruolo che si era prefissato.

4. PROFILI PROBLEMATICI

CIRCA L'INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE

«*In sintesi*: Nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana devono essere individuate persone idonee che possano: • aiutare a superare le crisi coniugali • raccogliere gli elementi utili per causa di nullità • confezionare il Libello da presentare al Tribunale». ⁴⁸ Così si conclude la trattazione del Sussidio in merito all'indagine pastorale, ma ci pare che tale conclusione non sia soddisfacente, lasciando aperti numerosi interrogativi con riferimento all'istituto dell'indagine pregiudiziale o pastorale introdotto dal MIDI; di alcune perplessità si è già dato conto nell'analisi qui svolta, ulteriori rilievi sono però opportuni.

Il primo interrogativo riguarda naturalmente le finalità della citata indagine che, così come prevista dal MIDI, non sembra discostarsi molto dai normali colloqui previi alla introduzione di una causa di nullità matrimoniale. L'esperienza, infatti, ci dice di un percorso che il fedele compie prima di giungere alla scelta di introdurre una causa per verificare la validità o non del suo matrimonio fallito. Questo percorso, sebbene ogni volta diverso ed unico per ciascuno, presenta indubbiamente delle tappe obbligate: il personale interrogarsi, il confronto con un sacerdote, il contatto con un esperto, gli incontri con il proprio patrono e l'eventuale introduzione della causa. Oggi queste "tappe" vengono inquadrate nell'istituto dell'indagine pregiu-

⁴⁷ L. SABBARESE, *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, cit., 40.

⁴⁸ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo*, cit., 16.

diziale o previa, limitando notevolmente quella libertà che tutto sommato garantiva diversi approcci a diverse situazioni; spesso, infatti, un eccesso di regolamentazione può portare con sé un irrigidimento delle procedure che può rivelarsi non particolarmente funzionale.

Certamente l'istituto qui preso ad esame rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal MIDI, ma esso andava a nostro parere maggiormente incentrato sull'individuazione e approfondimento dei fatti che hanno portato alla rottura del vincolo matrimoniale e quindi in un'ottica di indagine pastorale, piuttosto che nel senso di indagine pregiudiziale all'introduzione della causa, addirittura stabilendo che l'esito dell'indagine sia la redazione del libello.

In questo senso non si può mancare di sottolineare una vistosa carenza: l'avvocato.⁴⁹ La figura del patrono è, infatti, per lo più assente e ci si chiede a quali esiti possa portare un'assenza di questo tipo.⁵⁰ Il ruolo dell'avvocato risulta essere di grande rilevanza proprio nella fase previa alla introduzione di un procedimento giudiziale, dal momento che solamente la perizia di un tecnico del diritto sarà in grado di offrire il giusto consiglio circa la possibilità di introdurre oppure no un giudizio, anche di nullità matrimoniale. Il passare del tempo consentirà di formare personale qualificato per fornire la giusta assistenza in campo pastorale, ma riteniamo molto difficile che si possa supplire ad una preparazione tecnica indispensabile per la redazione di un atto giuridico quale è il libello, evitando tutte le storture che una impreparazione in tale delicato ambito potrà comportare.⁵¹

Anche per tale motivo, non secondario, si sarebbe dovuto tenere ben distinte le due indagini, pastorale e pregiudiziale, al fine di consentire a tutti i fedeli che lo desiderino di fare anzitutto chiarezza sulla propria vicenda

⁴⁹ Per un *excursus* storico sul ruolo dell'avvocato in ambito ecclesiale si vedano, fra gli altri, i contributi di: F. DELLA ROCCA, *Avvocati e procuratori (Dir. canonico)*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. I-2, UTET, Torino 1957, 1682-1683; ID., *Il mandato forense nel processo canonico*, in ID., *Saggi di diritto processuale canonico*, Cedam, Padova 1961, 291-304; ID., *La partecipazione dell'avvocato nel processo matrimoniale canonico*, in ID., *Nuovi saggi di diritto processuale canonico*, Cedam, Padova 1988, 193-206.

⁵⁰ Circa l'importanza dell'assistenza legale per l'introduzione di un procedimento giudiziale la bibliografia è numerosa, rimando ad un bel saggio, pubblicato circa un decennio fa nel quale, a partire proprio dal titolo, ben si evidenziava la imprescindibilità della figura dell'avvocato, figura certamente controversa, ma per l'appunto necessaria: F. GIANARIA – A. MITTONE, *L'avvocato necessario*, Einaudi, Torino 2007. Di grande attualità sono pure i contributi di P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati*, La Voce, Firenze 1921 e L. DE LUCA, *L'avvocato tra il privato e l'autorità nell'ordinamento canonico*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Giuffrè, Milano 1973, 1036-1047. Ulteriore bibliografia è rinvenibile nel già citato saggio di G. MIOLI, *La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale*, cit., 304-313.

⁵¹ La norma tiene evidentemente conto delle diverse situazioni esistenti all'interno della Chiesa, laddove non tutte le realtà ecclesiali possiedono le stesse risorse umane per fornire una adeguata assistenza sia nella fase processuale che in quelle pre-processuali.

matrimoniale ed eventualmente introdurre, in un momento successivo, la causa di nullità matrimoniale, evitando di sovrapporre i due piani. L'esperienza ci dirà della concreta attuazione degli istituti introdotti dalla riforma voluta da Papa Francesco e della loro efficacia, ma pare necessario un coinvolgimento anche della categoria forense per la buona riuscita della riforma. Tale urgenza è dovuta al fatto che in gioco vi è la salvezza delle anime dei fedeli, principio supremo dell'ordinamento giuridico ecclesiale, di fronte al quale le soluzioni devono necessariamente essere adeguatamente ponderate e richiedono il fattivo contributo di tutti quanti abbiano a cuore il bene della Chiesa e dei suoi membri. La gratuità dei procedimenti fortemente auspicata dal Pontefice, del resto, non è in contrasto con la possibilità di fornire a tutti i fedeli un'adeguata assistenza tecnica; gratuità non può voler dire approssimazione, viceversa si darebbe a tutti coloro che lo richiedono l'illusione di poter ottenere la nullità del matrimonio, salvo poi vanificare tale speranza magari a motivo di una non qualificata assistenza tecnico-legale.

L'auspicio è che l'istituto introdotto dal MIDI possa trovare una corretta attuazione con modalità che non sacrificino il diritto dei fedeli ad essere degnamente assistiti in giudizio in nome di una gratuità spicciola che non sarebbe, in definitiva, a vantaggio di alcuno.